

**AVV. DANILO COLOMBO**

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB**  
**[www.psr Sicilia.it/2014-2020](http://www.psr Sicilia.it/2014-2020)**

**OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 160/2020, EMESSA DAL T.A.R. SICILIA – PALERMO,**  
**SEZIONE PRIMA, NEL RICORSO ISCRITTO AL NUMERO N. 2474/2019 R.R. – COMUNICATA IL**  
**17 FEBBRAIO 2020**

**SUNTO DEL RICORSO**

Con ricorso iscritto al n. 2474/2019 R.R. del Tar Sicilia Palermo, assegnato alla Sezione Prima, la **ditta individuale Michele Rizzo**, P.IVA 01714130851, con sede in Caltanissetta in Via Filippo Paladini n. 38, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Geom. Michele Rizzo, Codice Fiscale RZZMHL80M26B429B, rappresentato dall' Avv. Danilo Colombo, CLMDNL76T22C351W, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dei seguenti atti

*"... 1) del DDG n. 2473 del 3 ottobre 2019 (e tutti i suoi allegati) con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha disposto l'aggiornamento della graduatoria definitiva relativa alla sottomisura 6.1 inerente agli "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", ponendo in maniera illegittima, per i motivi di cui al presente ricorso, la ditta individuale Michele Rizzo nella posizione di 161 (ma in realtà da intendersi 168 per effetto dell'inserimento di altre domande in migliore posizione a seguito della correzione della graduatoria attraverso la creazione di nuove posizioni: id est: 32 bis, 63 bis, 71 bis, 80 bis e ter ed ect) ovvero in soglia non finanziabile;*

*2) dell'allegato avviso pubblico al DDG 2473 del 3 ottobre 2019 con cui si è dato indicazione in merito al numero delle pratiche finanziabili in base alla posizione in graduatoria;*

*3) del D.D.G. n. 1739 del 9 agosto 2019 (e tutti i suoi allegati) con cui il Dirigente Generale del*

Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha disposto l'aggiornamento della graduatoria definitiva relativa alla sottomisura 6.1 inerente agli "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", ponendo in maniera illegittima, per i motivi di cui al presente ricorso, la ditta individuale Michele Rizzo nella posizione di 161 ovvero in soglia non finanziabile;

4) dell'allegato avviso pubblico al DDG n. 1739 del 9 agosto 2019 (e tutti i suoi allegati) con cui si è dato indicazione in merito al numero delle pratiche finanziabili in base alla posizione in graduatoria;

5) del D.D.G. n. 1606 del 31 luglio 2019 (e tutti i suoi allegati) con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha emesso decreto di approvazione della graduatoria relativa alla sottomisura 6.1 inerente agli "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", ponendo in maniera illegittima, per i motivi di cui al presente ricorso, la ditta individuale Michele Rizzo nella posizione di 154 ovvero in soglia non finanziabile;

6) dei verbali della Commissione istituita presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Caltanissetta datati 8 febbraio 2019 con cui si è dato zero al domanda della ricorrente ditta in merito al criterio aggiuntivo della "Creazione di maggiori opportunità occupazionali";

7) tutti i verbali con cui l'Amministrazione resistente ha istruito la pratica di finanziamento della ditta ricorrente;

8) Di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto.

nonché per l'accoglimento

- Della domanda di risarcimento danni qualora il ricorrente vedesse accolte nel merito le proprie ragioni ma in un momento successivo all'esaurimento dei fondi previsti per la misura per la quale è stata presentata la domanda di finanziamento ...".

Il ricorso è stato proposto contro (e quindi notificato al)la Regione Sicilia, all'Assessorato Agricoltura – Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, e nei confronti di Musso Luigi, Biosae s.r.l.s., Carlino Stefano Emanuele

Nella parte in fatto si è rappresentato quanto segue.

La Regione Sicilia, Assessorato Agricoltura – Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con D.D.G. n. 926 del 10 aprile 2017, ha decretato le

disposizioni attuative per accedere al finanziamento delle iniziative nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020.

Successivamente l'Amministrazione resistente, con D.D.G. n. 1422 del 29 maggio 2017, ha approvato il bando pubblico della sottomisura 6.1. avente ad oggetto *“Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”*.

Ad integrazione del bando relativo alla sottomisura 6.1., è stato pubblicato, in data 15 settembre 2017, *“AVISO”*, a firma del Dirigente Generale Gaetano Cimò, con cui è stato reso noto che *“... La dotazione finanziaria complessiva, assegnata alle sottomisure collegate (4.1, 6.4a, 8.1), pari a €. 195.000.000,000, sarà utilizzata indistintamente per il finanziamento delle pratiche relative a dette sottomisure sino al raggiungimento dei 1000 previsti dal bando ...”*.

Detta dotazione finanziaria è stata successivamente incrementata con il DDG n.489 dell'1 aprile 2019 aumentando di ulteriori €. 25.000.000,00 le risorse relative alla sottomisura 6.1..

La ditta individuale Michele Rizzo, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e dalle disposizioni attuative, ha presentato domanda n. 54250519474 di sostegno PSR 2014 – 2020, sottomisura 6.1 – 6.4.a, relativamente ad un'attività agrituristica da realizzarsi presso un fabbricato rurale sito in Caltanissetta in Contrada Misteci.

Così come previsto dal bando, la ricorrente ditta ha allegato - alla propria domanda di sostegno - tutta la documentazione richiesta.

Nello specifico, per quello che ne occupa, così come previsto dall'art. 5 del bando rubricato come *“Criteri di selezione”*, la ricorrente ha predisposto - in ogni sua parte – l'*“Elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando”*, costituito da una scheda sinottica, predisposta dall'amministrazione regionale, contenente i criteri di attribuzione dei punteggi.

Dalla compilazione di detta scheda, la ditta ricorrente – mediante procedimento di auto-assegnazione - perveniva ad un punteggio complessivo di 86,20 punti.

Le risultanze a cui si è pervenuti nella compilazione di detta scheda sono stati ulteriormente ribadite nella domanda di sostegno PSR 2014-2020 depositata in via cartacea presso l'Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta.

La ditta, per quello che ne interesse per il presente ricorso, con riferimento al “criterio aggiuntivo: Creazione di maggiore opportunità occupazionali (max 10)”, così testualmente riferiva:

**“... 10**

*A seguito dell’investimento proposto, verrà necessariamente assunto del personale per potere gestire l’intera struttura, quindi è prevista l’assunzione di:*

*n. 1 unità lavorativa avente mansione di cuoco;*

*n. 1 unità lavorativa avente mansione di lavapiatti;*

*n. 1 unità lavorativa avente mansione di cameriere;*

*n.1 unità lavorativa avente mansione pulizia e rimettaggio della sala ristorazione, dei bungalow, dell’agri-campeggio, dei servizi pertinenziali e delle aree esterne.*

*Quindi necessitano almeno 4 unità lavorative e pertanto il parametro richiesto è soddisfatto”.*

Detto dato è stato giustificato, a pag. 20 del Piano di Sviluppo Aziendale, nel riquadro denominato “Occupazione”.

La ricorrente ha, altresì, allegato una dichiarazione sostitutiva, in cui si è impegnato “... di assumere l’onere della realizzazione dell’iniziativa progettuale del Pacchetto approvata dall’Amministrazione ...” e quindi anche all’assunzione delle superiori unità lavorative sopra descritte.

\* \* \*

Con D.D.G. n. 1916 del 10 agosto 2018, l’Assessorato resistente ha approvato gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili con i relativi punteggi.

Da tale graduatoria la ditta ricorrente, con l’attribuzione di 78,20 punti, si collocava in graduatoria in posizione n. 20 e quindi finanziabile.

Con D.D.G. n. 1920 del 20 agosto 2018, l’Assessorato regionale ha confermato – in capo alla ditta ricorrente – la posizione n. 20.

\* \* \*

Tuttavia, l’Assessorato Regionale, a seguito di autotutela, con D.D.G. n. 3539 del 31 dicembre 2018, procedeva alla correzione della graduatoria provvisoria.

Per effetto di ciò, la ricorrente veniva privata di 26 punti e per l’effetto veniva collocata nella posizione n. 184.

La ricorrente, in data 9 gennaio 2019, presentava memoria avverso la riduzione del punteggio in ritenuto illegittimo ed ingiusto.

Le ragioni di cui alle deduzioni del ricorrente venivano in parte condivise con il DDG n. 766 del 30 aprile 2019 con cui sono stati approvati gli elenchi regionali DEFINITIVI delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio.

La ditta Rizzo si collocava, con il punteggio di 78,20, nella posizione n. 41 e quindi in posizione utile per l'accesso al finanziamento.

Tuttavia, l'Assessorato, in maniera del tutto sorprendente, con D.D.G 1098 del 30 maggio 2019, ha previsto la possibilità “.. entro trenta giorni ...” di presentare “... istanze di riesame, corredate delle relative memorie giustificative supportate da idonea documentazione, finalizzate alla revisione delle posizioni nelle graduatorie definitive delle sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4..”.

È stata disposta, altresì, con il DDG n.1111 del 31 maggio 2019, la sospensione di tutti i provvedimenti “... che approvano gli elenchi definitivi delle sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4..”.

\* \* \*

Tuttavia, sebbene si fosse esaurita la fase di valutazione delle domande con la formazione della graduatoria definitiva, l'amministrazione resistente, per scongiurare il profilarsi di ricorsi innanzi alla competente Autorità Giudiziaria, in data 17 giugno 2019, ha pubblicato - sul sito istituzione del PSR Sicilia 2014-2020 - la circolare avente ad oggetto “*gestione dei programmi comunitari*”.

Nello specifico, venivano identificati i criteri e principi per l'esame delle domande di finanziamento a cui le Commissioni esaminatrici avrebbero dovuto attenersi.

Quindi, a seguito dell'applicazione delle nuove direttive, dopo essere stata nominato un gruppo di lavoro che ha esaminato – in quindici giorni (!!!) - n.999 istanze di riesame, con il D.D.G. n. 1606 del 31 luglio 2019 veniva stilata una nuova graduatoria in cui la ricorrente si collocava in una posizione non utile al finanziamento (154).

Il declassamento della domanda di finanziamento della ricorrente (*id est*: da finanziabile a non) era dipesa essenzialmente dal fatto che, con l'art. 4 del DDG n. 1606, si era disatteso quanto in precedenza era stato stabilito con l'avviso del 15 settembre 2017.

Nello specifico, l'amministrazione resistente ha proceduto ad una diversa redistribuzione della dotazione finanziaria.

In particolare, si è passati dall'assegnare la dotazione finanziaria di €. 190.000.000,00 in maniera indistinta per le sottomisure 4.1, 6.4a, 8.1 *"... da utilizzarsi indistintamente ..."* ad una diversa allocazione di dette risorse che ha sfavorito la ditta ricorrente.

Con D.D.G. n. 1739 del 9 agosto 2019, l'Assessorato resistente apportava delle correzioni alla graduatoria definitiva del precedente DDG.

La ditta ricorrente, per effetto di detta revisione, si collocava in una posizione peggiorativa 161 della graduatoria.

In allegato al D.D.G. n. 1739 del 9 agosto 2019, l'Assessorato rendeva noto il numero delle pratiche finanziabili così quantificandole:

- dalla posizione 1 alla 147: tutte;
- dalla posizione 148 alla 1477 *"... soli i progetti che prevedono investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 4.1. ..."*.

La ditta ricorrente in data 18 settembre 2019, ad ogni modo, trasmetteva tutta la documentazione prevista dall'art. 5 del D.D.G. n.1739/2019.

Infine, con D.D.G. n. 2473 del 3 ottobre 2019, l'Assessorato Agricoltura, per l'ennesima volta, ha stilato ulteriore graduatoria definitiva apportando, a suo dire, delle correzioni che hanno ulteriormente penalizzato la ditta ricorrente, collocandola nella posizione di 161 (ma in realtà da intendersi 168 per effetto dell'inserimento di altre domande in migliore posizione a seguito della correzione della graduatoria attraverso la creazione di nuove posizioni: *id est*: 32 bis, 63 bis, 71 bis, 80 bis e ter ed ect).

In allegato al D.D.G. n. 2473 del 3 ottobre 2019, l'Assessorato rendeva noto il numero delle pratiche finanziabili così quantificandole:

- dalla posizione 1 alla 153: tutte;
- dalla posizione 148 alla 1605 *"... soli i progetti che prevedono investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 4.1. ..."*.

Donde il presente ricorso ch'è stato affidato ai seguenti motivi

**Violazione e falsa applicazione dell'Avviso del 15 settembre 2017 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Eccesso di potere per travisamento – Difetto d'istruttoria – Illogicità**

Come detto in parte narrativa, successivamente alla pubblicazione del bando per l'accesso alle misure di finanziamento, il Dipartimento dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, a firma del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott. Gaetano Cimò, in data 15 settembre 2017 - ovvero prima della presentazione delle domande fissato nell'art. 6 del bando per il 18 ottobre 2017 - ha pubblicato sul sito istituzione, un avviso con cui ha reso noto che “... *La dotazione finanziaria complessiva, assegnata alle sottomisure collegate (4.1, 6.4a, 8.1), pari a € 195.000.000,000, sarà utilizzata indistintamente per il finanziamento delle pratiche relative a dette sottomisure sino al raggiungimento dei 1000 previsti dal bando ...*”.

Successivamente, il citato Dipartimento, con DDG n. 489 dell'1 aprile 2019, a firma del Dirigente Generale Dott. Frittitta, ha aumentato la dotazione finanziaria incrementandola di ulteriori € 25.000.000,00 le risorse relative alla sottomisura 6.1..

Quindi, con riferimento alla posizione del ricorrente che ha presentato domanda di finanziamento per la misura 6.1. e 6.4.a, le risorse del finanziamento ammontavano ad un totale di € 260.000.000,00 (€ 235.000.000,00 avviso Cimò + € 25.000.000,00 DDG n. 489 del 2019).

In tal modo, gli insediamenti finanziabili, per effetto del disposto aumento della dotazione finanziaria, passava da 1000 a 1625.

Tuttavia, nelle graduatorie che sono state stilate a seguito dell'esame delle domande dei partecipanti, l'Assessorato resistente ha di fatto smentito quanto precedentemente stabilito nell'Avviso del 15 settembre 2017.

In altre parole, gli insediamenti - che sarebbero dovute essere finanziate – dovevano essere 1000 e poi successivamente per effetto dell'implementazione della dotazione finanziaria: 1625; ma così non è stato.

La ditta ricorrente, nelle graduatorie di cui ai DDG impugnati, risulta non finanziabile.

Ed invero, nell'ultimo avviso del 3 ottobre 2019, relativamente alla misura (6.1. collegata alla 6.4a) a cui ha partecipato la ricorrente, le ditte ammesse al finanziamento sono state quelle che hanno raggiunto una posizione sino a 153.

La ditta ricorrente, collocandosi nella posizione 161 (ma in realtà, per i motivi sopra letti: 168), allo stato, non potrà beneficiare del finanziamento.

Se si fosse dato seguito all'Avviso del 15 settembre 2017, la ricorrente, rientrando tra i primi 1000 insediamenti finanziabili, avrebbe avuto accesso al finanziamento.

La *regula* dettata nell'Avviso, prima del termine finale previsto per la presentazione della domanda di finanziamento, avrebbe dovuto indirizzare l'operato dell'Amministrazione regionale attraverso l'ammissione al finanziamento dei primi 1000 insediamenti.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente, con i provvedimenti impugnati, ha disatteso quanto da lei stesso precedentemente stabilito. Ragione per cui gli atti impugnati vanno dichiarati illegittimi per il motivo sopra calcolato.

\* \* \*

## 2.

### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando allegato al DDG. N. 1422 del 29 maggio 2017 – Eccesso di potere per travisamento – Difetto d'istruttoria – Illogicità manifesta – Erronea motivazione**

L'art. 5 del bando allegato al DDG. N. 1422 del 29 maggio 2017, rubricato come "*Criteri di selezione*", ha dettato i criteri in base ai quali pervenire all'attribuzione del punteggio complessivo di valutazione della domanda di finanziamento.

Ebbene, alla sezione al "*criterio aggiuntivo: Creazione di maggiore opportunità occupazionali (max 10)*", si è prevista l'attribuzione di un punteggio per l'occupazione "*... di unità lavorative assorbibili a completamento dell'intervento ...*".

Nello specifico, così il bando ha stabilito:

*"... n. 1 unità lavorativa: 2*

*n. 2 unità lavorative: 5*

*da n. 3 unità lavorative: 10 ...*".

Ebbene, nei provvedimenti impugnati con il presente gravame, non si è dato atto che la ditta ricorrente ha impiegato n. 4 unità lavorative.

Ed invero, la Commissione che ha valutato la domanda della ricorrente ha dato un punteggio pari a 0.

Detta valutazione è del tutto errata atteso che il punteggio attribuito sarebbe dovuto essere di 10 punti in più e quindi - per effetto della ponderazione prevista



dall'amministrazione - portato da 78,20 a 86,20, così come richiesto nella domanda di finanziamento dalla ditta.

Se l'amministrazione si fosse attenuta all'applicazione di quanto previsto dal bando, il ricorrente si sarebbe collocato in posizione 23, utile per accedere al finanziamento.

Ne consegue che i provvedimenti siano del tutto illegittimi ed erronei.

\* \* \*

Ma v'è di più !!!

Fermo restando quanto sopra, la valutazione della domanda della ricorrente è errata per un ulteriore motivo.

Ed invero, come poc'anzi detto, la Commissione in merito alla voce *“Creazione di maggiori opportunità occupazionali”* ha dato zero punti.

Detto punteggio scaturisce da una valutazione delle unità lavorative secondo il criterio delle ULA (ovvero Unità Lavorative Aziendali).

Lo stesso Assessorato definisce le ULA come *“... cioè al numero di persone che durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa (o per suo conto) a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazione di ULA. Per le aziende agricole rappresenta l'Unità di misura convenzionale basata sulla conversione del tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi i lavori domestici nella casa del conduttore o del capo azienda, in addetti a tempo pieno. Con “tempo pieno” si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se tali normative non indicano il numero di ore di lavoro annuali, si considera un tempo minimo di 1.800 ore (225 giorni lavorativi di 8 ore al giorno) ...”* (così definito a pag. 15 dell'Allegato A al DDG del 30 marzo 2016).

Tuttavia, la ditta ricorrente, a seguito di istanza di accesso del 20 agosto 2019, in data 3 settembre 2019, ha riscontrato che la Commissione di valutazione, istituita presso l'Ispettorato Provinciale di Caltanissetta, con riferimento al detto di criterio, proprio in applicazione delle ULA, ha accertato, con riguardo alla posizione del ricorrente, con verbali dell'8 febbraio 2019 (mai portati a conoscenza prima della data del 3 settembre 2019) che *“... le unità lavorative assorbibili a completamento dell'intervento risultano inferiore a tre unità ...”* e nello specifico a 1,7 ULA.

Ora, poiché a seguito di detta valutazione, la ricorrente è risultata collocata in una posizione utile al finanziamento (così come si evince nella graduatoria definitiva allegata al DDG n. 766 del 30 aprile 2019), non si è fatto seguito ad alcuna impugnativa del DDG n. 766.

Tuttavia, gli atti impugnati con il presente ricorso sono illegittimi in quanto, pur volendo considerare il criterio delle ULA (ma così non è per quanto detto sopra), come riferito dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Caltanissetta nel verbale dell'8 febbraio 2019, **alla ditta andava attribuito, per detto criterio, un incremento del punteggio complessivo di ulteriori 5 punti e non di zero !!!**

Ed invero, il ricavato parametro ULA di 1,7 (che va arrotondato per eccesso a 2) comporta un'attribuzione di 5 punti, così come previsto dal bando, (che col criterio di ponderazione i 5 punti moltiplicati per il coefficiente di 0,80 diventano 4).

Ne consegue che il punteggio da assegnare alla ditta Rizzo Michele passa da 78,20 a 82,20 e quindi dalla posizione 161 a quella 80 bis, utile per accedere al finanziamento.

In via di subordine, qualora il detto parametro deve intendersi da arrotondare per difetto (e quindi da 1,7 a 1 ULA) si chiede che sia disposto il riconoscimento di 2 punti (per effetto della ponderazione diventerebbe 1,6) con conseguente scorrimento della graduatoria verso l'alto per la domanda di finanziamento che andrebbe (come in effetti va) ad assumere la posizione di 129 e quindi risulterebbe finanziabile, in quanto ai 78,20 punteggi si vanno a sommare 1,6 punti per un totale di 79,80.

\* \* \*

Notificato e depositato il ricorso, si sono costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, le Amministrazioni resistenti, mentre non si sono costituite le controinteressate a cui il ricorso è stato pure notificato.

In vista della Camera di Consiglio del 13 febbraio 2020, la ricorrente ha depositato memoria in cui si meglio è specificato in merito al terzo motivo di ricorso.

In esito alla detta Camera di Consiglio, la Prima Sezione del TAR Sicilia Palermo, con ordinanza n. 160 del 17 febbraio 2020, ha accolto la domanda di sospensiva così testualmente motivando

*“... Ritenuto di non discostarsi da quanto deciso relativamente ad analoga fattispecie con l'ordinanza n. 97 del 31 gennaio 2020, non appellata e alle cui ampie motivazioni si rinvia, e,*

*pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini del riconoscimento (con riserva) di ulteriori due punti, compensando le spese;*

*Ritenuto, altresì, in accoglimento della relativa istanza, di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web [www.psr Sicilia.it/2014-2020](http://www.psr Sicilia.it/2014-2020), da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente:*

*a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;*

*Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;*

*Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile ...".*

Il TAR ha fissato l'udienza pubblica di discussione del merito del ricorso per la seconda udienza pubblica di gennaio 2021, ore di rito.

Con osservanza

Avv. Danilo Colombo